



PROVINCIA DI SONDRIO
Via XXV Aprile, 22
23100 SONDRIO

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CON RISERVA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, AI SENSI DEL D.LGS. N.
50/2016, DEL D.P.R. N. 207/2010 E DELLA L. 120/2022 DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI DELL'ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE "MATTEI" DI SONDRIO - III LOTTO**

CUP C78E18000110003 – CIG 922616368F

CAPITOLATO D'ONERI

Il presente capitolato, allegato al bando di gara, ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge e disciplina modalità e forme della prestazione del contratto. Nel presente documento le parti sono così individuate: La Provincia di Sondrio come stazione appaltante (anche committente o Provincia), l'affidatario anche solo progettista e/o direttore dei lavori.

CAPO I – NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1. Oggetto del servizio

Il servizio ha a oggetto la **progettazione definitiva** e la **progettazione esecutiva** nel rispetto dei disposti di legge, del presente capitolato d'oneri e dei documenti dallo stesso comunque richiamati, dell'opera denominata **"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "MATTEI" DI SONDRIO - III LOTTO"** in comune di Sondrio".

La progettazione definitiva si intende comprensiva di ogni documento e verifica comunque necessaria, nonché di ogni necessaria integrazione richiesta nell'espletamento di tutto il procedimento. Il servizio si intende affidato in applicazione di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, di progettazione e realizzazione di opere pubbliche, comunque applicabili e necessarie all'approvazione dei livelli di progettazione progettuale, nessuna esclusa.

L'incarico riguarda la redazione degli elaborati progettuali di progetto definitivo e esecutivo previsti dal D.Lgs. 50/2016, dal d.P.R. n. 207/2010 e dal D.Lgs. 81/2008.

Il servizio potrà essere integrato, a insindacabile giudizio della committente in applicazione delle previsioni del bando e del disciplinare di gara, con l'affidamento del servizio di direzione e contabilità dei lavori, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L'affidamento di quest'ultimo servizio sarà stipulato con appendice di contratto al contratto principale.

L'incarico, come disciplinato dal capitolato d'oneri, e con riferimento alle prestazioni richieste nella determinazione dei corrispettivi posti a base di gara, è inteso comprensivo delle attività previste dall'art. 23, commi 7 ed 8 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed ogni attività comunque necessaria a dare i livelli di progettazione approvati

Il servizio sarà eseguito nel rispetto delle scelte di progetto sviluppate dalla Provincia nell'ambito del progetto preliminare/di fattibilità tecnico-economica approvato con delibera del Presidente della Provincia di Sondrio n. 21 in data 14 febbraio 2022 e garantendo il recepimento di quanto emerso dal procedimento di approvazione di conferenza dei servizi e dovrà tener conto delle opere in corso di realizzazione relative ai lotti I e II dei lavori.

Art. 2. Norme di riferimento

Al servizio di che trattasi, in via meramente indicativa, si applicano, qualora utile, le seguenti norme:

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito anche solo CODICE);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le disposizioni comunque applicabili ai sensi e secondo disposizione dell'art. 216 del CODICE;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", e s.m.i.;
- D.M. adottati ai sensi dell'art. 34, comma 1 del CODICE (CAM), per quanto applicabili;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale";
- Decreto 17 gennaio 2018, "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni";

- Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti di costruzione e che abroga la direttiva n. 89/106/CEE";
- DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- D.P.R. n.120 del 13.06.2017 – "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del D. lgs 12.09.2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.11.2014m n. 164;
- L.R. 10/08/2001, n.13 (Regione Lombardia) "Norme in materia di inquinamento acustico"

Le norme richiamate si intendono integrate da tutti i dispositivi di legge per i quali ricorre l'obbligo di applicazione o, a esclusiva valutazione insindacabile della committente, anche la sola opportunità di applicazione.

Le norme si intendono integrate dai successivi provvedimenti comunque intervenuti, nonché da tutti i regolamenti e criteri tecnici approvati in applicazione delle norme stesse.

Art. 3. Natura ed entità delle prestazioni

Le prestazioni oggetto di affidamento e regolamentate dal presente capitolato d'oneri sono le seguenti.

La **progettazione definitiva** dovrà comprendere gli elaborati previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 come dettagliati agli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010. Detti elaborati si intendono integrati e completi di ogni approfondimento e contenuto derivanti da norme tecniche comunque applicabili all'opera da progettare, anche qualora la loro entrata in vigore sia successiva alle norme anzi richiamate.

La **progettazione esecutiva** dovrà comprendere gli elaborati previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 come dettagliati agli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010.

Gli elaborati di progetto saranno redatti alle scale adeguate, completi di ogni contenuto necessario alla corretta definizione del progetto e delle opere da realizzare e saranno adeguati/integrati secondo le richieste che la committente vorrà impartire al fine della loro approvazione.

Nella definizione del progetto si farà riferimento alla normativa di settore relativa all'edilizia scolastica.

Art. 4 — Obbligo di applicazione dell'offerta tecnica di gara

E' fatto obbligo all'affidatario di applicare integralmente nell'esecuzione del servizio l'offerta tecnica formulata in sede di gara, in particolare per quanto attiene:

- alla proposta metodologica e alle soluzioni tecniche proposte;
- alla messa a disposizione della stazione appaltante per tutta la durata del servizio di tutte le figure professionali individuate nella proposta tecnica di organigramma presentata per la partecipazione alla gara quale offerta tecnica e nel gruppo di lavoro indicato in offerta;
- alla sostenibilità economica delle soluzioni tecniche proposte la cui realizzazione dovrà essere compatibile con il costo preventivato dell'opera.

La mancata applicazione o applicabilità dell'offerta di gara costituisce grave inadempimento contrattuale e alla stessa si applica quanto disposto in materia di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante, in relazione al criterio di aggiudicazione fondato sulla valutazione di più sub-criteri, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'applicazione della proposta integrale dell'offerta tecnica.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della stazione appaltante, l'affidatario ha facoltà di modificare la composizione di organigramma e/o del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate dalla stazione appaltante, alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 5 — Prestazioni opzionali

La Stazione Appaltante, come espresso nei documenti di gara, si riserva la facoltà di affidare, a suo insindacabile giudizio e in applicazione del ribasso economico offerto dal concorrente nella presente procedura, il servizio di direzione e contabilità dei lavori, prestazione ricompresa nell'importo economico posto a base di gara ma senza vincolo di contrattualizzazione poiché il contratto, ad avvenuta

aggiudicazione, sarà limitato ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva mentre per la prestazione opzionale nessun vincolo sorge per la stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni non meno vantaggiose, per la stazione appaltante, di quelle risultanti dalla gara anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987 del codice civile e che il mancato esercizio dell'opzione, a discrezione della stazione appaltante, non comporta il sorgere in capo all'aggiudicatario di alcun diritto per indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro.

La Stazione Appaltante ha facoltà di esercitare il diritto di che trattasi sino ai sei mesi successivi dell'avvenuta validazione della progettazione esecutiva. L'anzidetto termine è prevalente rispetto a qualsiasi altra indicazione comunque contenuta nel presente capitolato d'oneri.

Fino alla scadenza del predetto termine, l'Affidatario resta irrevocabilmente obbligato ad assumere il servizio di direttore dei lavori per l'importo offerto in gara, quindi con l'applicazione al prezzo individuato nel disciplinare di gara del ribasso offerto.

La Stazione Appaltante ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto alla Stazione Appaltante qualora la stessa non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo, qualora l'Affidatario accetti comunque di assumere l'incarico.

Il ruolo di direttore dei lavori dovrà essere assunto da un professionista indicato nel gruppo di lavoro proposto in sede di gara. Il ruolo di direttore operativo sarà assunto da un altro professionista ingegnere indicato nel gruppo di lavoro.

Poiché l'affidamento scaturisce dalla riserva di un procedimento di gara, il contratto dovrà essere stipulato dal soggetto giuridico che ha partecipato alla gara.

Art. 6 - Corrispettivi per i servizi.

Il servizio si intende affidato e accettato dall'affidatario per il prezzo offerto, con riferimento alle prestazioni richieste nella determinazione dei corrispettivi a base di gara, in fase di partecipazione alla procedura di affidamento ad evidenza pubblica che si intende comprensivo di ogni onere necessario per il suo espletamento, tenuto conto di ogni condizione particolare e generale che può influire sulla sua esecuzione.

Il corrispettivo, in applicazione della riserva di affidamento diretto della direzione lavori, sarà tradotto in contratto come segue:

- ad avvenuta aggiudicazione definitiva il contratto sarà stipulato per il prezzo determinato in applicazione dell'offerta percentuale di ribasso formulata dal concorrente sulla piattaforma SINTEL al solo corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva, incluse le attività accessorie, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indicato nel disciplinare di gara e pari a € 305.040,00 (contributi e I.V.A. esclusi);
- in seconda fase, a insindacabile giudizio della Provincia, sciolta la riserva, sarà stipulato il contratto per la direzione dei lavori per il prezzo determinato in applicazione dell'offerta percentuale di ribasso formulata dal concorrente sulla piattaforma SINTEL al solo corrispettivo di direzione dei lavori, incluse le attività accessorie, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indicato nel disciplinare di gara e pari a € 222.875,00 (contributi e I.V.A. esclusi).

Il prezzo offerto dall'affidatario compensa integralmente tutte le attività necessarie per svolgere quanto contemplato dal presente capitolato d'oneri nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati, ivi inclusi, in linea generale, ogni onere per la produzione documentale, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto oneri per trasferimenti, impiego di personale, anche specializzato, professionisti, ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in cantiere, in strada o in campagna, ogni onere di vitto-alloggio per la presenza sul luogo di esecuzione del servizio, nulla escluso.

Si intendono altresì comprese nel prezzo offerto le spese per la partecipazione alle riunioni che il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche solo RUP) intenderà promuovere o alle quali intenderà convocare l'affidatario, nonché ogni adeguamento, approfondimento e integrazione del progetto richiesto dallo stesso e/o da altre amministrazioni e/o enti pubblici nei procedimenti da attivare per l'approvazione del progetto o nelle procedure di verifica, nonché ogni richiesta di integrazione/modifica che sarà richiesta dal RUP.

La partecipazioni alle riunioni si intendono presso la sede dell'ente o presso la sede di altri enti secondo quelle che saranno le richieste del RUP, alle quali l'affidatario ha l'obbligo di soggiacere.

Alle riunioni parteciperà obbligatoriamente il progettista incaricato dell'integrazione tra le varie competenze specialistiche e, in ragione del tema oggetto di valutazione, eventuali altri professionisti del gruppo di lavoro. L'affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP.

Art. 7 - Modalità di svolgimento del servizio

L'Affidatario deve svolgere i servizi di cui al presente disciplinare in stretta collaborazione con il responsabile del procedimento designato dalla Provincia di Sondrio.

Costituisce riferimento esclusivo del gruppo di lavoro e soggetto a cui è demandato l'obbligo di relazionarsi con il responsabile del procedimento designato dalla Provincia di Sondrio l'ingegnere incaricato delle integrazioni tra le varie competenze specialistiche che sarà referente ed interlocutore unico per tutta la durata del contratto.

Tutti i servizi dovranno essere finalizzati al raggiungimento di un prodotto che, per le parti specialistiche di competenza, sia completo e che si integri efficacemente con le altre parti del progetto, dovendo al riguardo garantire l'Affidatario, a mezzo del responsabile delle integrazioni specialistiche, un costante coordinamento di tutte le sue attività con il responsabile del procedimento designato dalla Provincia di Sondrio.

Ai fini del corretto sviluppo della progettazione all'affidatario potrà essere inoltre richiesta, ad insindacabile giudizio della Provincia di Sondrio, previo preavviso, la partecipazione a riunioni e a tavoli tecnici sia presso la sede del Provincia di Sondrio, sia in altra sede, sia la partecipazione alle conferenze del servizio. Alle riunioni, in relazione ai temi da trattare, potrà essere richiesta la partecipazione oltre che del professionista responsabile delle integrazioni specialistiche anche i professionisti che curano aspetti specifici del progetto.

A seguito della consegna degli elaborati progettuali, fino all'acquisizione di tutti i pareri di legge sul progetto, l'Affidatario dovrà fornire alla Provincia di Sondrio l'assistenza tecnica necessaria per un completo utilizzo degli elaborati prodotti.

L'affidatario è obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti per la realizzazione delle opere oggetto dell'incarico e dovrà tener conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dall'amministrazione tramite il responsabile del procedimento.

L'affidatario è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dalla Provincia o dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta, pareri o autorizzazioni al fine della sua approvazione.

L'affidatario adeguerà altresì il progetto alle richieste della stazione appaltante conseguenti all'esame e verifica del progetto al fine della sua validazione.

L'affidatario potrà rifiutarsi di adeguare il progetto solo ed esclusivamente qualora ritenga le richieste non aderenti a norme tecniche cui corre l'obbligo di soggiacere e di tali condizioni dovrà dare puntuale e specifica comunicazione.

La stazione appaltante stabilirà i tempi per l'adeguamento del progetto tenuto conto dei tempi contrattuali per l'espletamento del servizio generale e in ragione dell'entità delle modifiche richieste. L'affidatario avrà l'obbligo del rispetto di detti tempi.

L'Affidatario deve sviluppare ed eseguire l'incarico assegnatogli utilizzando come base di riferimento i dati e le informazioni contenute nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento approvata.

L'Affidatario dovrà altresì garantire:

- il tempestivo adeguamento della documentazione e degli elaborati alle osservazioni pervenute in sede di variante urbanistica e/o di procedura di esproprio e ritenute accoglibili, nonché alle prescrizioni dettate dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni/pareri/nulla osta e dai soggetti incaricati della verifica della progettazione o dalla Stazione Appaltante;
- di proporre eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e della best practices qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento o rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
- la riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, che non dovranno essere resi pubblici in assenza di autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Art. 8 - Servizio di direzione e contabilità dei lavori oggetto di riserva.

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio e nei termini indicati al precedente art. 5, di affidare direttamente al progettista, ai sensi dell'art. 157, comma 1, del CODICE, il servizio di direzione dei lavori.

Il servizio si intenderà affidato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme contenute nel presente atto, delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal regolamento generale di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE", dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", dalla normativa tecnica di settore comunque applicabile, da eventuali sopravvenute disposizioni normative in materia comunque applicabili.

Alla direzione lavori competerà la rappresentanza del committente direttamente in cantiere nei confronti delle ditte esecutrici. La direzione lavori dovrà provvedere alla sorveglianza delle prestazioni in cantiere, nonché dovrà assolvere ad ogni compito ad essa demandata da leggi e/o regolamenti in materia, anche se non specificatamente richiamati od evidenziati nel presente disciplinare, anche qualora intervenuti successivamente alla stipula del presente incarico.

In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilità, la direzione lavori dovrà assumere le determinazioni necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come obiettivo la sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilità delle opere, anche in fase esecutiva, l'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale scopo, l'esecuzione a regola d'arte delle opere in progetto.

Al direttore dei lavori competerà ogni responsabilità in ordine all'esecuzione delle opere secondo la regola dell'arte, al controllo tecnico amministrativo, alla verifica dei materiali tanto qualitativamente, che quantitativamente, alla rispondenza al contratto ed al progetto di quanto eseguito in cantiere, alla misurazione e contabilizzazione dei lavori.

Il direttore dei lavori dovrà essere presente in cantiere nel corso delle lavorazioni e, in particolare, sul sito di lavoro quando vengono eseguite lavorazioni di rilievo. Sarà invece garantita in maniera continuativa la presenza del direttore operativo.

I compiti della direzione lavori sono quelli previsti dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 e si estendono a tutte le prestazioni costruttive collegate alla realizzazione del progetto, in particolare il direttore dei lavori:

- è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l'amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;
- garantisce, nel caso di affidamento dei lavori in applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la piena e completa realizzazione e attuazione di quanto previsto dall'offerta tecnica dell'impresa e, in caso di violazione, agisce in applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto nel contratto di appalto all'articolo "Risoluzione e recesso del contratto";
- vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed è tenuto a contestare tempestivamente all'affidatario il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall'amministrazione;
- formula proposte tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze, determina il danno nel caso di superamento dei termini; applica, e fa applicare all'affidatario, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori e nel contratto; è tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del coordinatore e dell'affidatario, della correttezza degli adempimenti dell'esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri che a quelli delle imprese subappaltatrici;
- accerta, in presenza di subappalti, che l'affidatario abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione, che venga presentato il contratto di subappalto e, tempestivamente, comunica al servizio di merito la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano della sicurezza; adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti;

- provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruità dell'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo autorizzato; provvede ad allegare copia delle relative fatture quietanzate allo stato di avanzamento successivo; verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;
- redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza; assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all'opera, in particolare con riferimento all'interferenza con la viabilità statale esistente;
- presenza, su richiesta dell'amministrazione committente, ad ogni incontro o riunione ove a discrezione della stazione appaltante è richiesta la sua presenza;
- esegue ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza;
- provvede alla revisione, integrazione e aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, completo di manuale d'uso, manuale di manutenzione e programma di all'avvenuta realizzazione dell'opera e comunque prima della definizione del collaudo;

Al direttore dei lavori compete inoltre in linea generale e non esaustiva:

- la redazione e la consegna al RUP, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, dell'attestazione dello stato dei luoghi in merito (art. 4 del D.M. n. 49/2018): all'accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- in caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al DL di fornire un aggiornamento della suddetta attestazione;
- la consegna dei lavori e la redazione del verbale di consegna, previa disposizione del RUP e tutti gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018; controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente all'Affidatario le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate (art. 13 D.M. n. 49/2018);
- fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 7, c. 3, lett. b D.M. n. 49/2018);
- vigilare, nell'ambito del cantiere, sul rispetto da parte dell'esecutore dei lavori delle norme in materia ambientale e di trattamento delle terre e rocce da scavo, e vigilare affinché siano rispettate le norme in materia di acqua, rumore e inquinamento in generale, nonché quanto previsto dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto (art. 6, c. 6 e art. 7, c. 4 D.M. n. 49/2018);
- la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali e sull'effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni (art. 6 D.M. n. 49/2018); la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove (art. 6 D.M. n. 49/2018);
- la constatazione e l'annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante;
- gestire i rapporti con gli enti gestori delle opere interferenti individuate in progetto, o comunque che emergano nel corso di realizzazione dei lavori, affinché sia garantito il loro intervento in cantiere nel rispetto del programma esecutivo dei lavori e sia scongiurata la possibilità di fermi e/o rallentamenti del cantiere; la sospensione e la ripresa dei lavori; la determinazione di nuovi prezzi; le comunicazioni, e la redazione dei relativi atti, conseguenti all'insorgere di contestazioni tra la amministrazione committente e l'affidatario; la certificazione di sinistri a persone e cose;
- la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali e sull'effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni, D.M. 17 gennaio 2018;
- la denuncia nel caso di danni per cause di forza maggiore; ogni attività o compito delegato nell'esecuzione di lavori in economia; la definizione in corso d'opera delle eventuali controversie con le imprese esecutrici;
- l'emissione degli ordini di servizio;
- l'assistenza alle commissioni di collaudo, amministrativo e statico, sia durante le visite in corso d'opera, che per il collaudo finale; la relazione riservata sulle riserve formulate dalle imprese esecutrici in corso d'opera e sul conto finale, ogni attività o compito delegato da legge in materia di accordo bonario e definizione delle controversie;

- la certificazione di ultimazione dei lavori;
- la redazione del conto finale e la relazione sui conto finale; la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove; la raccolta dei risultati dei collaudi con numerazione progressiva suddivisa secondo tipo di prova;
- la constatazione e l'annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti l'immediata comunicazione all'amministrazione committente;
- la richiesta alle ditte esecutrici della formulazione di proposte atte ad eliminare i difetti presenti nell'opera realizzata;
- il vaglio delle proposte per l'eliminazione dei difetti e la presentazione di una proposta all'amministrazione committente per l'autorizzazione stessa;
- la redazione della documentazione fotografica inerente la progressione delle opere mediante invio trimestrale al responsabile del procedimento delle immagini su supporto informatico in formato jpeg e pdf.

Il direttore dei lavori è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni della vigente normativa in particolare del del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e del 7 marzo 2018, n. 49, in ordine alle attività di controllo amministrativo contabile:

1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera e dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:
 - a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
 - b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
 - c) comunicare senza ritardo al RUP la necessità di adottare opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

Il DL ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.

Il DL ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il DL nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al DL.

Per l'individuazione dettagliata dei compiti spettanti alla direzione lavori si rinvia alle previsioni di cui al D.M. n. 49/2018.

Costituisce riferimento per la durata del servizio di direzione dei lavori il cronoprogramma dei lavori.

Detta durata è da ritenersi indicativa e il servizio si intende affidato, ed accettato dal professionista, sino all'avvenuta conclusione e collaudazione delle opere, secondo l'organizzazione e i turni di lavoro proposti dall'affidatario, compreso ogni imprevisto che possa determinare il prolungarsi dei lavori rispetto a quanto programmato. Il prolungarsi dei lavori non dà diritto a nessuna richiesta risarcitoria.

Art. 9 - Pagamenti dei corrispettivi.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà sulla base dell'importo contrattualizzato a corpo desunto dell'offerta di gara in relazione ai diversi servizi da rendere, come segue:

- servizio di progettazione definitiva determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario al corrispondente corrispettivo indicato nella tabella 1 allegata al disciplinare di gara, incluse le spese;
- servizio di progettazione esecutiva determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario al corrispondente corrispettivo indicato nella tabella 1 allegata al disciplinare di gara, incluse le spese;
- servizio di direzione dei lavori determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario al corrispondente corrispettivo indicato nella tabella 1 allegata al disciplinare di gara, incluse le spese.

Il pagamento dei servizi come sopra distinti sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 60% (quaranta per cento) del corrispettivo dovuto per la progettazione definitiva, sulla base dell'offerta dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione del progetto completo di ogni elaborato;
- 40% (sessanta per cento) del corrispettivo dovuto per la progettazione definitiva, sulla base dell'offerta dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione del progetto;
- 60% (quaranta per cento) del corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva, sulla base dell'offerta dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione del progetto completo di ogni elaborato;
- 40% (sessanta per cento) del corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva, sulla base dell'offerta dell'affidatario, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione del progetto.

Si procederà al pagamento del corrispettivo anche qualora sia acclarata l'impossibilità per l'amministrazione di approvare il progetto in conseguenza di fatti e cause esclusivamente riconducibili alla stessa amministrazione escluso quindi ogni possibile responsabilità del professionista al riguardo della prestazione resa.

Qualora alla presentazione del progetto l'amministrazione proceda alla richiesta di integrazioni perché il progetto è ritenuto non completo e/o presenta errori e/o documenti non adeguati, i termini di pagamento si intenderanno sospesi sino all'avvenuta presentazione di quanto richiesto.

Il pagamento del corrispettivo per il servizio di direzione dei lavori oggetto di specifica riserva di affidamento avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'esecutore dei lavori e sino alla concorrenza del novanta per cento dell'importo del corrispettivo.

Il saldo nella misura del dieci per cento sarà liquidato entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del certificato di collaudo dei lavori.

Si applica l'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata per l'importo al lordo dell'IVA e maggiorata degli interessi in applicazione di legge. L'anticipazione è recuperata in applicazione di legge.

Ai pagamenti si applicano le ritenute di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento potrà essere corrisposto solo ad avvenuta presentazione delle polizze di garanzia previste dal presente capitolato d'oneri e accertata la regolarità contributiva.

Art. 10 - Tempi di esecuzione

Il tempo massimo fissato per l'espletamento della prestazione è così stabilito:

- consegna della progettazione definitiva: giorni 110;
- consegna della progettazione esecutiva: giorni 40.

Resta comunque stabilito il termine perentorio per la validazione del progetto esecutivo che dovrà avvenire entro il giorno 25 novembre 2022.

I tempi si intendono naturali e consecutivi e decorreranno dalla comunicazione formale del RUP di avvio delle attività.

La consegna si intenderà effettuata se l'affidatario renderà il progetto completa di tutti gli elaborati e di tutti i contenuti stabiliti dalla legge al riguardo.

La consegna di elaborati incompleti dei necessari contenuti equivarrà a mancata consegna. Qualora dalla comunicazione formale del RUP di avvio delle attività, lo stesso RUP ritenga necessaria l'acquisizione di nuovi elementi o la valutazione di specifiche problematiche o soluzioni da concordare con diversi soggetti

affidatari della progettazione e degli studi specifici e/o di altri enti potrà a suo esclusiva valutazione sospendere i termini della progettazione.

In particolare il RUP potrà valutare in totale autonomia se le condizioni climatiche dell'area di interesse non consentono lo sviluppo di alcune attività di progetto e in conseguenza assumere le relative determinazioni.

Eventuali integrazioni alle attività di indagine geotecnica e sismica già rese disponibili non darà luogo alla sospensione dei termini di progettazione poiché il quadro conoscitivo disponibile consente lo svolgimento delle attività di progettazione definitiva.

Solo qualora in relazione alla lettura dei sondaggi strumentati emergano problematiche di particolare rilievo il RUP dietro presentazione da parte dell'affidatario di specifica relazione, potrà valutare la sospensione dei termini.

Rispetto ai tempi massimi di esecuzione costituisce altresì obbligo contrattuale dell'affidatario la consegna parziale della progettazione definitiva decorsi trenta giorni dall'avvenuta decorrenza dei termini.

Non appena ultimato il servizio, il prestatore trasmetterà gli elaborati alla committente la quale, effettuati i necessari accertamenti, in contraddittorio con il professionista rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

Il verbale ha l'esclusiva funzione di constatare la data in cui è avvenuta l'ultimazione del servizio e non comporta l'accettazione da parte della Provincia di Sondrio di quanto consegnato che invece avverrà con l'emissione del certificato di regolare esecuzione al termine della fase d'istruttoria tecnica.

Ultimate le prestazioni con la consegna degli elaborati si provvederà ad avviare l'istruttoria tecnica per la verifica degli stessi.

Durante tale fase all'affidatario potrà essere richiesti di integrare e/o modificare gli elaborati oggetto di prestazione.

Il termine contrattuale di consegna degli elaborati non costituisce riferimento per la conclusione completa del servizio che, come noto all'affidatario e dallo stesso accettato, si intende comprensivo dei tempi necessari all'espletamento di ogni attività necessaria all'acquisizione dei pareri, alla validazione e all'approvazione dei distinti livelli di progetto. Della maggior durata l'affidatario ha tenuto debitamente conto nella formulazione dell'offerta e al riguardo nulla potrà obiettare e pretendere, anche con riferimento ai pagamenti pattuiti.

Art. 11 - Penali per ritardi o inadempienze.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale dell'appalto principale, fino ad un massimo del 10%.

Più specificatamente, per ogni giorno di ritardo accertato dal RUP, le penali verranno applicate:

- in caso di mancata consegna della progettazione definitiva parziale entro i 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio di tale fase progettuale;
- in caso di mancata consegna della progettazione definitiva completa entro il termine stabilito nel presente capitolato d'oneri e decorrenti dalla data di avvio di tale fase progettuale (o nel minor tempo offerto in sede di gara);
- in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva completa entro il termine stabilito nel presente capitolato d'oneri e decorrenti dalla data di avvio di tale fase progettuale;
- in caso di mancata integrazione/modifica della progettazione nel termine indicato nel relativo ordine del RUP.

Le consegne parziali dei livelli di progettazione, salvo quanto pattuito per la prima scadenza parziale del progetto definitivo, e/o non complete di tutti gli elaborati e/o con elaborati privi dei necessari contenuti equivarranno a mancata consegna.

Il caso di ritardo, in fase di esecuzione, nell'espletamento delle prestazioni di direzione lavori sarà applicata una penale per ogni giorno naturale e consecutivo pari all'1 (uno) per mille applicata all'importo del rispettivo corrispettivo in caso di:

- a. redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;

- b. ritardo rispetto ai termini per l'espletamento e/o per l'emissione di qualsiasi documento (atti, verbali, ordini di servizio, ecc.) dovuti per legge o per disposizione del presente disciplinare. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale dell'appalto principale (o dell'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione, se le penali sono relative a tale fase).

Gli inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Affidatario per iscritto dal RUP. L'Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi saranno trattenute dal primo pagamento utile successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e in caso di in capienza sui pagamenti successivi.

L'applicazione della penale in alcun modo esclude la risarcibilità di ogni maggiore danno conseguente all'inadempimento dell'affidatario.

L'applicazione di penali superiori al 10% costituisce grave inadempimento contrattuale al quale si applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'affidatario non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, salvo il pagamento della prestazione prestata se accettata dalla stazione appaltante, dedotte penali e ogni maggior danno che allo stesso potrà essere imputato.

Art. 12 - Subappalto.

Si applicano le disposizioni di legge, in particolare le disposizioni di cui all'art. 31 e all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

In particolare in applicazione dell'art. 31, comma 8, del CODICE e delle Linee Guida n.1 di ANAC, nonché della nota illustrativa ANAC al bando tipo n. 3 con riguardo alla presente procedura, il subappalto è ammesso per gli elaborati relativi alla relazione acustica.

Il ricorso al subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e oneri assunti dall'affidatario il quale rimane l'unico responsabile della perfetta esecuzione del servizio nei confronti della stazione appaltante.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subaffidatario l'importo dovuto per la prestazione dallo stesso eseguita nei seguenti casi:

- quando il subaffidatario è una microimpresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- su richiesta del subaffidatario e se la natura del contratto lo consente.

Art 13 - Garanzie e coperture assicurative.

L'affidatario alla stipula del contratto dovrà essere in possesso di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua competenza.

Tale polizza deve essere prestata in applicazione del d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e per le società nelle forme di cui all'art. 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

La polizza dovrà coprire i rischi di cui agli artt. 9 e 10 dell'art 106 del D.Lgs. n. 50/2016 derivanti da errori e/o omissioni del progetto definitivo e esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Per il servizio di direzione dei lavori dovrà essere altresì prestata la polizza definitiva nei modi, nelle forme e per gli importi conseguenti all'applicazione degli artt. 48, 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 — Oneri a carico dell'affidatario

Il prezzo offerto dall'Affidatario si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento completo del servizio, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati, di quanto previsto nel presente capitolato d'oneri, nulla escluso.

Nel corrispettivo dell'Affidatario altresì sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. tutte le modifiche progettuali necessarie per adeguare il progetto alle prescrizioni richieste a vario titolo dagli Enti autorizzatori e dai soggetti incaricati della verifica della progettazione, nonché alle osservazioni

pervenute in sede di variante urbanistica, di conferenza dei servizi e/o di procedura di esproprio e ritenute accoglibili;

- b. gli aggiornamenti, le integrazioni e le variazioni richieste dalla Stazione Appaltante sugli elaborati e le proposte progettuali in genere che verranno sottoposti alla stessa per l'approvazione, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche e le migliorie volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la Stazione Appaltante ha prefigurato; c. i necessari contatti da tenersi con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
- d. le spese per partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dello sviluppo e dell'approvazione del progetto, nonché per interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della Stazione Appaltante;
- e. il supporto alla Stazione Appaltante per la redazione della documentazione necessaria per ottenere le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta previsti dalla normativa vigente ai fini dell'approvazione dei progetti e della realizzazione dei lavori;
- f. gli oneri di trasferta;
- h. la richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazioni di suolo pubblico, anche se non onerose, le comunicazioni che si dovessero rendere necessarie prima o durante l'esecuzione del servizio nei confronti di terzi, per ottenere permessi per lo svolgimento di attività che l'affidatario deve eseguire per la redazione dei progetti allo stesso affidato;
- i. le spese per la produzione degli elaborati cartacei e in formato elettronico da consegnare alla Stazione Appaltante;
- j. idonea dotazione di attrezzature, mezzi d'opera e personale esperto necessari per l'espletamento del servizio;
- k. gli oneri per personale e per la sicurezza del personale anche operante su viabilità in soggezione di traffico;
- l. quant'altro altrove indicato nel presente capitolato come onere a carico dell'Affidatario.

Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni affidate all'Affidatario nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore o che entreranno in vigore durante l'espletamento del servizio.

Eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del presente capitolato, sia in fase di progettazione che nella base di esecuzione dei lavori (qualora fossero affidati i servizi opzionali), non daranno diritto a rivalutazioni, o revisioni di qualunque genere del corrispettivo, né l'Affidatario avrà diritto a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. L'importo del contratto, come offerto in sede di gara dall'Affidatario, in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del presente Capitolato, resta fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21 in materia di varianti e modifiche contrattuali e dal precedente articolo in materia di penali.

Art. 15 - Varianti e modifiche del contratto

Nessuna variante progettuale ed eventualmente, se affidata, anche la direzione lavori, nessuna sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera, sospensione o interruzione dei lavori o altra modifica, può essere disposta se non risulti da atto scritto e firmato dal RUP. Non saranno riconosciuti incrementi dei corrispettivi contrattuali qualora l'importo dei lavori risultante dal progetto definitivo/esecutivo fosse superiore a quello utilizzato come base per il calcolo dei suddetti corrispettivi posto a base di gara e oggetto di offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purchè contenuto nell'importo complessivo del finanziamento disponibile per la realizzazione dell'intervento in oggetto, pari ad euro 5.000.000,00.

Analogamente non saranno previste diminuzioni dei corrispettivi qualora l'importo dei lavori risultante dal progetto esecutivo fosse inferiore a quello utilizzato per il calcolo degli stessi.

Le suddette condizioni valgono anche con riferimento all'eventuale affidamento dei servizi di direzione lavori in fase di esecuzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere, durante l'esecuzione del contratto, modifiche al contratto dovute a sopravvenute esigenze della Stazione Appaltante che comportino variazioni all'originaria proposta progettuale a base di

gara. Tali modifiche non potranno alterare la natura generale del contratto, pena la necessità di un nuovo affidamento.

Le modifiche attinenti a nuove opere che per importo e tipologia non alterano la natura generale del contratto saranno valutate in base al D.M. 17/06/2016 applicando il ribasso offerto in sede di gara.

Sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora la stazione appaltante abbia esercitato l'opzione per l'affidamento all'Affidatario anche della direzione lavori, nell'eventualità in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, la Stazione Appaltante ritenga di introdurre varianti o aggiunte al progetto dei lavori, l'Affidatario dovrà redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali avrà diritto ai compensi spettanti, sempre che le varianti od aggiunte non dipendano da difetti della progettazione redatta dall'Affidatario stesso; detti compensi saranno quantificati in base alla tariffa professionale di cui al D.M. 17/06/2016 ed applicando alla stessa il ribasso offerto in sede di gara.

Art. 16 – Accertamenti in fase esecutiva

La stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della stazione appaltante.

In sede di verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto e dei livelli di qualità delle prestazioni, il RUP redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze. Le verifiche sono effettuate alla presenza degli incaricati dell'Affidatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzino il non rispetto delle condizioni contrattuali, il RUP potrà richiedere chiarimenti ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali e se del caso avviare la procedura di risoluzione del contratto.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla stazione appaltante non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità, pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle prescrizioni contrattuali e di legge.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto e per le responsabilità in materia di redazione e sottoscrizione del progetto.

La stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere l'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del progetto in modo differente da quello proposto dall'affidatario, dovendo, in tal caso, quest'ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

Art. 17 - Attività di verifica della progettazione.

La documentazione progettuale verrà sottoposta all'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Restano a carico dell'affidatario, senza nessun onere per la Stazione Appaltante, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

L'affidatario dovrà adeguare il progetto entro i termini che saranno impartiti dal RUP.

Le attività di verifica avranno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in contraddittorio con il progettista.

Art. 18 - Incompatibilità

L'affidatario non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con l'espletamento dell'incarico oggetto di conferimento, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e non deve essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. L'affidatario non deve altresì trovarsi

rispetto all'amministrazione committente, pena la non sottoscrizione o la revoca del contratto, in condizioni di conflitto di interesse.

Tale condizione dovrà essere oggetto di particolare verifica qualora si proceda all'affidamento del servizio di direzione dei lavori avuto riguardo ai rapporti tra l'amministrazione e l'esecutore dei lavori in oggetto.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- a) ai componenti l'ufficio di direzione dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore dei lavori;
- b) i componenti l'ufficio di direzione dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, devono segnalare alla stazione appaltante l'esistenza di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

Art. 19 - Norme in materia di tracciabilità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti bancari che dovranno essere utilizzati dal committente per effettuare i pagamenti delle spettanze relative alla presente commessa, nonché le generalità dei soggetti abilitati ad operare sui detti conti correnti, secondo il seguente schema: Banca - Codice IBAN – Soggetti.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare l'affidatario dichiara e si obbliga a:

- utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto in essere i conti correnti dedicati sopraindicati, compresi i subappalti e le transazioni veri i propri subcontraenti;
- essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010;
- inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel presente modulo;
- dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Sondrio -, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010; - che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla stazione appaltante e nello specifico al responsabile del procedimento, entro 7 giorni e con le stesse modalità di cui alla presente; - che si impegna a riportare il codice CIG, e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnato, in tutte le comunicazioni e le operazioni relative alla gestione contrattuale; tale indicazione è indispensabile per la liquidazione della fattura da parte dell'amministrazione provinciale.

Art. 20 - Cessione del contratto.

L'affidatario non potrà, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o le obbligazioni per esso derivanti dal contratto medesimo.

Art. 21 - Risoluzione

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge la stazione appaltante avrà diritto di risolvere il contratto oltre che al manifestarsi di quanto previsto all'articolo 108, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016 anche nel caso di grave inadempimento e grave irregolarità rispetto alle obbligazioni di cui al presente capitolato d'oneri, quale il grave ritardo nell'esecuzione del servizio e la presentazione di un progetto non approvabile.

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11, si considera grave ritardo nell'esecuzione del servizio un ritardo di giorni 40 rispetto ai termini previsti per la consegna del progetto definitivo e di giorni 20 per la progettazione esecutiva.

Costituisce grave inadempimento contrattuale la mancata messa a disposizione per tutta la durata del contratto delle figure professionali individuate dall'affidatario nel gruppo di lavoro e nell'organigramma proposto in sede di gara. Per la direzione dei lavori si considera grave l'accertata mancata presenza del

direttore dei lavori sul cantiere nella fase di realizzazione di opere e strutture che richiedono la sua supervisione. Si considera altresì grave inadempimento la mancata assunzione degli atti dovuti e che consento all'affidatario azioni di rivalsa nei confronti dell'amministrazione.

Per la contestazione di inadempimento si applica quanto previsto al comma 4 dell'art. 108 del decreto legislativo n. 50/2016.

In caso di avvio della procedura di risoluzione del contratto la stazione appaltante affiderà sin da subito a terzi il servizio addebitando all'affidatario i relativi costi sostenuti oltre ogni ulteriore maggior danno conseguente che la Provincia avrà a subire, in particolare con riguardo al conseguente ritardo di realizzazione dell'opera funzionale al programmato evento olimpico oltre che alla fruibilità di un importante comparto turistico.

Nel caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante si riserva di non accettare la prestazione parziale eventualmente già resa dall'incaricato.

Art. 22 - Recesso

La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle prestazioni.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui è comunicato all'affidatario con lettera raccomandata. In conseguenza, l'affidatario si impegna alla consegna di tutta la documentazione redatta sia già accettata che in corso di formalizzazione. A seguito di recesso all'affidatario sarà riconosciuta a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa il corrispettivo dovuto per il servizio eseguito oltre il decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo non eseguito è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo di contratto dedotto l'importo del servizio reso.

Art. 23 - Diritti, riservatezza e proprietà degli atti

Tutti gli elaborati (rilievi, disegni, relazioni, studi, calcoli, restituzioni cartografiche, ecc.) nessuno escluso, compresi anche i files in formato editabile, predisposti dall'affidatario nell'ambito dello svolgimento della prestazione di cui al presente capitolato d'oneri, rimangono di proprietà dell'amministrazione committente sin dal momento della loro consegna.

L'amministrazione ad avvenuta liquidazione dei corrispettivi pattuiti in applicazione di contratto e di capitolato potrà disporre ampiamente e liberamente del progetto.

L'affidatario si impegna altresì a tenere indenne l'Amministrazione committente da qualsiasi azione di rivalsa o pretesa fatta valere da terzi per diritti d'autore e contraffazione o violazione di diritto di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

L'affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, files da lui prodotti o che vengano messe a sua disposizione dall'Amministrazione committente o da altri Enti o di cui lo stesso venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'affidatario è altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente per l'esatta osservanza di quanto sopra statuito anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, sub affidatari, con obbligo di risarcimento di tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

Art. 24 – Obblighi legali

L'affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico. L'affidatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, e in via subordinata al Codice dei contratti e ai relativi provvedimenti di attuazione, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

L'affidatario deve inoltre:

a) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od ordini della stazione appaltante, che egli ritenga incompatibili con l'incarico ricevuto o con disposizioni di legge o di

regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa sulla base della migliore tecnica;

d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare riferimento al RUP, nonché ai soggetti incaricati dalla stazione appaltante di compiti o prestazioni che interferiscono o che possono influenzare le prestazioni del Contratto.

Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, Ordini o Collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove istituiti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nell'affidatario.

Art. 25 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite in via esclusiva al giudice del Tribunale di Sondrio.

CAPO II – NORME TECNICHE

Gli elaborati riguarderanno le tematiche progettuali relative all'impatto dell'opera sull'ambiente, al progetto stradale, al progetto delle strutture, alle interferenze con i pubblici servizi, alla cantierizzazione e gestione terre, computi e quanto altro previsto dalla vigente normativa in materia. Lo sviluppo progettuale prevede le fasi di lavoro di seguito descritte:

Fase A): attività propedeutiche rilievi (aerofotogrammetrici e celerimetrici).

Fase B) consegna completa degli elaborati previsti per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza di Regione Lombardia e per l'avvio dell'iter procedurale (conferenza dei servizi - ex all'articoli 14 della legge n. 241 del 1990). Fasi propedeutiche per l'approvazione del progetto definitivo.

La fase si considera compiuta con la conclusione dell'iter procedurale/autorizzativo e con la positiva conclusione della verifica del progetto al fine della validazione.

Fase C): integrazione e/o modifica degli elaborati di cui alla fase B derivanti dalle indicazioni dei vari Enti o Società coinvolti nelle procedure autorizzative e di verifica per la validazione del progetto. Eventuali integrazione e/o modifica degli elaborati derivanti da indicazioni dei responsabili delle discipline specialistiche Provincia di Sondrio e da parte del Responsabile del Procedimento al fine della verifica e validazione.

Consegna finale degli elaborati per l'approvazione del progetto definitivo da parte di Provincia di Sondrio.

Fase D): redazione degli elaborati specifici di progetto esecutivo e modifica degli stessi su indicazioni della Provincia di Sondrio anche al fine della verifica e validazione.

Consegna finale degli elaborati per l'approvazione del progetto esecutivo da parte di Provincia di Sondrio.

Le attività di cui sopra dovranno tenere conto di quanto contenuto nel capitolato d'oneri.

Si dovranno, in particolare, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, inteso che il progetto dovrà essere integrato affinché sia dato approvato, redigere i documenti relativi alle diverse discipline di seguito elencate.

Si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e gli artt. da 14 a 43 del d.P.R. n. 207/2010.

PRESCRIZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELLE TAVOLE, DEI TESTI E SUL NUMERO DI COPIE

Gli elaborati del progetto dovranno normalmente essere prodotti in tavole di formato A0, impaginate con una mascherina approvata dalla Provincia di Sondrio, e dovranno inoltre essere consegnati e resi disponibili, sin dalla prima consegna, sia su file di stampa che su file editabili.

In particolare i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti software:

- AUTOCAD, per la grafica 2D e 3D;
- OPENOFFICE e MS-WORD per Windows per la redazione dei testi;
- OPENOFFICE e MS-EXCEL per Windows per il calcolo e la redazione di tabelle e/o grafici;

- formati "raster" più diffusi (.pdf, .tif, .jpg, .pcx, ecc) per le immagini o documenti a immagine.

Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in formato A3 senza che la loro leggibilità venga alterata.

Per gli elaborati economici, i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti software:

- OPENOFFICE e MS-WORD per Windows per la redazione dei testi;
- OPENOFFICE e MS-EXCEL per Windows per la redazione di tabelle, (analisi nuovi prezzi, allegati ecc.)

Tutti gli elaborati dovranno essere così presentati, per ogni consegna nella misura minima:

- n. 1 copia su CD-ROM o DVD;
- n. 1 copia piegata su supporto cartaceo;

mentre per le consegne finali:

- n. 1 copia su CD-ROM o DVD;
- n. 1 copie su supporto cartaceo.

La Provincia di Sondrio si riserva a suo insindacabile giudizio di chiedere la consegna di n. 2 copie cartacee per quelle fasi del procedimento che lo renda necessario o utile per la condivisione con altri enti.

La Provincia di Sondrio, a suo insindacabile giudizio, potrà anche ritenere non necessaria la consegna della copia cartacea completa per alcune fasi del procedimento.